



COMUNE DI MAMOIADA (NU)

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 – 08024 Mamoiada (NU)
tel. 0784 56023 - fax. 0784 56700 - email ufficiotecnico@comune.mamoiada.nu.it

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA DELL'ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2017

INDICE

TITOLO I – Generalità	3
Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Oggetto	3
Art. 3 – Definizioni.....	3
TITOLO II – Gestione e conservazione dei fossi di utilità pubblica.....	4
Art. 4 – Disposizioni generali.....	4
Art. 5 – Divieti	5
Art. 6 – Ubicazione di siepi, alberature ed essenze vegetali arbustive.....	6
Art. 7 – Distanze di lavorazioni agricole dai fossi	6
Art. 8 – Tombinatura in zona agricola	6
Art. 9 – Disposizioni per la tutela dei fossi a servizio di strade e proprietà private.....	7
TITOLO III – Nuove urbanizzazioni.....	8
Art. 10 – Limitazione dell'impermeabilizzazione del suolo.....	8
TITOLO IV – Sanzioni amministrative.....	9
Art. 11 – Funzioni di sorveglianza ed accertamento.....	9
Art. 12 – Sanzioni per violazioni delle norme.....	9
TITOLO V – Attuazione del Regolamento.....	10
Art. 13 – Pubblicazione.....	10
Art. 14 – Entrata in vigore.....	11
Norme di riferimento	11

TITOLO I – Generalità

Art. 1 – Finalità

Scopo delle norme contenute nel presente Regolamento è quello di assicurare il libero, efficace e costante deflusso delle acque per la tutela e la salvaguardia del territorio comunale dal rischio idraulico, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia di regimazione idraulica.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le attività assegnate al Comune, ai soggetti privati e agli Enti Pubblici interessati in materia di manutenzione, esercizio e custodia delle opere idrauliche appartenenti al sistema di scolo e smaltimento delle acque nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si precisano le seguenti definizioni:

- per “**fossi**”, “**scoli**” e “**canali**” si intendono tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, nonché le eventuali opere idrauliche accessorie, presenti sul territorio comunale, necessari al sistema di scolo e smaltimento delle acque ivi comprese le opere di attraversamento delle strade comunali e sovracomunali (Statali, Provinciali, etc.);
- per “**sponda**” di fosso, scolo o canale, si intende la ripa inclinata (parete del fosso);
- per “**ciglio**” si intende il punto di intersezione della sponda con il piano di campagna o il piano stradale, se con esso confinante;
- per “**fossi di pubblica utilità**” si intendono quei fossi che assolvono funzioni di particolare importanza pubblica, indipendentemente dall'estensione del bacino scolante, ed in particolare:
 - a) tutti i fossi di guardia presenti lungo le strade vicinali, comunali, provinciale, statale e comunque di uso pubblico, indispensabili a garantire lo scolo delle acque provenienti dalla sede stradale;
 - b) tutti quei corsi d'acqua, anche di proprietà privata, indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale (sia urbano che agricolo) individuati nello studio di compatibilità idraulica e censiti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO II – Gestione e conservazione dei fossi di utilità pubblica

Art. 4 – Disposizioni generali

E' fatto obbligo che tutti i fossi di "utilità pubblica", come definiti all'Art. 3, siano tenuti costantemente sgombri e puliti in modo tale che, anche in presenza di piene improvvise dovute a precipitazioni meteoriche intense e continue, il deflusso delle acque avvenga efficacemente senza pregiudizio e danno alle proprietà limitrofe pubbliche e private e senza compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la sicurezza generale della cittadinanza.

I fossi di utilità pubblica non potranno essere soppressi senza che sia predisposto un adeguato sistema scolante alternativo al corso d'acqua rimosso, previo nulla osta del Comune.

Altresì non potrà essere ridotta la sezione idraulica senza che vengano attuate idonee misure alternative di compensazione, tali da garantire la stessa funzionalità originaria del fosso.

Tutti i fossi di cui sopra dovranno essere sottoposti ai seguenti interventi di manutenzione ordinaria a carico dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, limitatamente alla parte dell'alveo che ricade nella loro competenza:

- a) estirpo e taglio meccanico delle erbe sulla sponda e sul ciglio del fosso dal lato della proprietà privata almeno tre volte all'anno (marzo – luglio – novembre), con rimozione tempestiva dell'erba tagliata dall'alveo del fosso;
- b) pulizia e mantenimento in buono stato di conservazione delle luci dei ponti e dei tombinamenti per tutta la lunghezza del fondo frontista, nonché delle chiaviche, delle paratoie e delle altre opere presenti nell'alveo del corso d'acqua e funzionali alla regimazione idraulica del sistema di scolo;
- c) rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali al fosso, caduti per eventi ambientali o per qualsiasi altra causa.

Per i fossi di utilità pubblica il Comune potrà proporre ai proprietari frontisti dei fossi di stipulare un'apposita convenzione in cui saranno disciplinate le modalità di gestione e conservazione dei fossi in oggetto, con ripartizione degli oneri economici in modo proporzionale alla porzione di fosso che ricade nelle rispettive proprietà.

A tal fine il Comune, con lettera raccomandata A.R., assegnerà il termine di 30 giorni entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce alla proposta, informando che, in caso di risposta negativa, il frontista stesso dovrà comunque provvedere direttamente agli interventi di cui al comma 4, oltre che all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Per i fossi e canali esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti dando priorità nell'ambito del territorio comunale a quelli segnalati dall'Amministrazione Comunale di Mamoiada come più urgenti.

Per i fossi di utilità pubblica, il Comune può provvedere con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica, a programmare ed effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria (spurgo, estirpazione di ceppaie, risezionamento e quanto altro necessario) per ripristinare o migliorare il naturale deflusso delle acque.

Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali interventi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Le occupazioni temporanee, rese necessarie per l'accesso ai fondi e per l'esecuzione dei suddetti lavori, saranno disciplinate dalle disposizioni vigenti in materia.

I proprietari frontisti dei corsi d'acqua di utilità pubblica sono obbligati a lasciare libera lungo i cigli dei fossi una fascia di rispetto della larghezza di 2 metri su ciascun lato, per consentire le attività di manutenzione dell'alveo ed il deposito temporaneo dei materiali provenienti dagli spurghi.

Art. 5 – Divieti

Per i fossi di utilità pubblica è vietato qualsiasi intervento che possa impedire il regolare deflusso delle acque, ingombrare la sezione idraulica del corpo idrico oppure modificare l'assetto geometrico dell'alveo alterandone il regime idraulico a danno degli interessi pubblici o privati.

In particolare è vietato:

- a) costruire opere o fabbricati di qualsiasi genere all'interno dell'alveo;
- b) gettare o depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere all'interno dell'alveo;
- c) effettuare scavi o movimenti di terreno all'interno dell'alveo, anche durante i periodi asciutti;
- d) effettuare depositi di terreno o altro materiale incoerente in prossimità delle sponde, che per una qualsiasi circostanza possano essere trasportate all'interno dell'alveo;
- e) estirpare o bruciare i ceppi di alberi o piantagioni che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;
- f) manomettere le opere di protezione delle sponde dall'erosione o dalle frane;
- g) eseguire qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, scavo e modifica di qualsiasi genere delle sponde, dirette a scaricare acque meteoriche dai terreni limitrofi, senza opportuno parere di competenza del Comune;
- h) estrarre terreno, sabbia, ghiaia o ciottoli e altri materiali dall'alveo e dai cigli dei corsi d'acqua, in quanto ritenuta attività dannosa al regime delle acque;
- i) installare nuovi ponti o passerelle di attraversamento dei corsi d'acqua, senza il preventivo nulla osta da parte del Comune;
- j) modificare o rimuovere le opere idrauliche esistenti (paratoie, chiaviche o altro) necessarie alla gestione del corso d'acqua;
- k) scaricare acque reflue provenienti da fabbricati domestici e da altre attività, senza il preventivo trattamento di chiarificazione e depurazione a norma di legge.

Art. 6 – Ubicazione di siepi, alberature ed essenze vegetali arbustive

Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali di utilità pubblica e delle proprietà contermini pubbliche e private.

Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva, valgono le distanze previste in materia di confine dal Codice della Strada o dalle altre disposizioni in materia (Codice Civile, PAI, etc.).

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente Regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore a quanto previsto nel presente articolo o si trovano nell'alveo di fossi o canali, saranno rimosse entro 30 giorni dalla data di accertamento, qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità in materia di tutela ambientale (Legge 431/1985 e s.m.i.).

Art. 7 – Distanze di lavorazioni agricole dai fossi

Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche o private ad uso pubblico) i soggetti proprietari o detentori dei fondi devono eseguire le necessarie lavorazioni agricole mantenendo una distanza dal ciglio del fosso (o dal ciglio stradale) di almeno 3,0 mt., tale da evitare l'ostruzione parziale o totale dell'alveo, il cedimento delle sponde dei fossi ed il danneggiamento della sede stradale a seguito di frane.

Nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse verificarsi l'ostruzione o il danneggiamento di un fosso posto al confine della proprietà, il soggetto interessato dovrà provvedere immediatamente al ripristino della regolare funzionalità del corso d'acqua.

Art. 8 – Tombinatura in zona agricola

Le tombinature in zona agricola, di norma, sono vietate.

Possono essere tuttavia concesse tombinature per l'accesso ai fondi o alle abitazioni per un numero funzionale all'estensione del fondo o dell'attività produttiva dell'impresa e, di norma, per una lunghezza massima di ml. 10,00.

In particolari situazioni sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ad interasse di 18,00 ml. lungo la condotta e comunque almeno un pozzetto se la lunghezza è compresa tra 10,00 e 18,00 ml.

Le tombinature dovranno essere realizzate con l'impiego di tubazioni di calcestruzzo armato idoneo ai carichi stradali di prima categoria, con giunto a bicchiere e guarnizioni di tenuta, rivestite esternamente in geotessuto o con getto in cls per evitare infiltrazioni, di diametro interno non inferiore a cm. 40, oppure di sezione adeguata da dimensionare in rapporto alla superficie del bacino scolante.

Sono ammesse anche tombinature realizzate con tubazioni in P.V.C. rigido classe SN8, conformi alle norme UNI-EN 1401, dotate di guarnizione in neoprene, di diametro esterno non inferiore a mm 400 (oppure di diametro adeguato alla sezione del fosso), purché l'estradosso sia protetto con getto di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata di

diametro 8 mm a maglie 20x20 cm.

Le tubazioni delle tombinature dovranno essere posate ad una quota di scorrimento e con una pendenza longitudinale compatibile con il regime idraulico del corso d'acqua.

I pozzetti di ispezione in c.a. dovranno essere idonei ai carichi stradali di 1^a categoria, dotati di giunti per il collegamento a tenuta delle tubazioni e provvisti di passo d'uomo di luce netta cm. 60x60 oppure Ø 60 cm, con chiusino in ghisa sferoidale.

Tutte le tombinature saranno comunque subordinate a formale autorizzazione/concessione rilasciata da parte del Comune, previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada.

Art. 9 – Disposizioni per la tutela dei fossi a servizio di strade e proprietà private

Nel territorio comunale i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e conservare in buono stato di efficienza le opere idrauliche private a servizio dei propri fondi o di quelli di confine, necessarie per garantire lo scolo delle acque e per non recare danni e pregiudizio alla sicurezza idraulica del territorio comunale.

I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere tenuti costantemente sgombri e puliti ed all'occorrenza espurgati a cura e spese dei soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base agli usi o ai contratti di conduzione dei fondi rustici ed agricoli ed al Codice Civile.

I fossi privati che risultano essere stati interrati del tutto o parzialmente, dovranno essere risezionati e ripristinati nel loro assetto originario, a cura e spese degli stessi soggetti di cui al precedente comma.

Potrà tuttavia essere predisposto un adeguato sistema scolante alternativo al corso d'acqua rimosso, previo parere favorevole del Comune.

E' vietato alterare l'assetto idraulico di un bacino scolante o di una porzione del bacino, senza il preventivo nulla osta del Comune.

Il Comune riterrà, comunque obbligato in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc.).

Il Comune, accertata una manomissione del sistema di scolo delle acque che comporti rischio per la sicurezza idraulica del territorio, ordinerà ai proprietari interessati, mediante idoneo provvedimento ingiuntivo, di provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria necessari al ripristino della funzionalità delle opere idrauliche.

In caso di assoluta inerzia dei proprietari nell'eseguire i lavori di loro competenza ai sensi dei precedenti commi, il Comune può provvedere in nome e per conto degli interessi pubblici, addebitando la spesa dell'intervento in modo direttamente proporzionale alla proprietà del soggetto interessato nelle forme previste dalle vigenti norme.

A tal fine il Comune, con lettera raccomandata A.R. (o PEC), assegnerà il termine di 30 giorni entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all'iniziativa, informando che, in

caso di risposta negativa, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta, che verrà quantificata su preventivo di spesa e quindi eseguita nei termini assegnati come sopra.

TITOLO III – Nuove urbanizzazioni

Art. 10 – Limitazione dell'impermeabilizzazione del suolo

Al fine di limitare l'impermeabilizzazione del suolo e la conseguente riduzione delle scorte idriche, viene prescritto che per ogni ettaro di superficie urbanizzata dovranno essere realizzati, a cura e spese degli urbanizzanti, volumi di invaso pari ad almeno 250 mc/Ha.

Per superfici inferiori all'ettaro dovranno essere realizzati volumi di invaso di capacità proporzionale al rapporto specifico indicato nel precedente comma.

I volumi di invaso potranno essere ottenuti sovradimensionando le condotte per lo smaltimento delle acque meteoriche e/o realizzando zone soggette a temporanea sommersione nelle aree destinate a verde. In tale caso tali aree dovranno essere poste ad una quota inferiore di almeno cm. 50 (cinquanta) dalla quota stradale e collegate ad una rete di caditoie o canalette idonee a garantire il graduale smaltimento delle acque dal volume di invaso al termine dell'evento meteorico.

Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la laminazione delle portate di piena, nella sezione terminale della rete per acque meteoriche o miste, prima dello scarico nel collettore fognario o nel corpo idrico ricettore, dovrà essere posizionato un manufatto di controllo idoneo a scaricare una portata massima di 10 l/s/Ha.

Il manufatto di controllo sarà costituito da un pozzetto di dimensioni sufficienti ad ospitare uno stramazzo in parete sottile idoneo alla regolazione della portata scaricata, dotato di luce di fondo con eventuale griglia. Lo sfioratore dovrà avere una quota tale da sfruttare al massimo la capacità di invaso delle condotte e dell'intero sistema di raccolta delle acque piovane, senza pregiudicare la sicurezza idraulica dell'area servita e tale da permettere l'invaso nei limiti di cui al primo comma. La luce di fondo sarà dimensionata in modo da smaltire la portata massima di 10 l/s/Ha di area urbanizzata (in ogni caso dovrà avere una sezione minima di 0,01 mq).

TITOLO IV – Sanzioni amministrative

Art. 11 – Funzioni di sorveglianza ed accertamento

Il personale tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale (Settore OO.PP. e Settore Ambiente), coadiuvato dal Comando di Polizia Locale, sono incaricati della sorveglianza del rispetto dell'attuazione, da parte dei soggetti interessati, delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

A seguito di segnalazione scritta da parte dei tecnici dell'U.T.C., il Comando di Polizia Locale provvederà ad accertare e verbalizzare le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento.

Per l'accertamento delle violazioni in oggetto, gli agenti del Comando di P.L. ed i tecnici dell'U.T.C. possono acquisire informazioni e procedere ad ispezioni delle cose e dei luoghi interessati, diversi dalla dimora privata, a rilievi topografici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.

Art. 12 – Sanzioni per violazioni delle norme

Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, nei casi di inosservanza dei divieti e degli obblighi di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale provvede, con le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n°689, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 salvo aggiornamenti di legge.

Con apposita ingiunzione il Comune di Mamoiada, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento svolto dal trasgressore per eliminare le conseguenze delle violazioni.

Il Responsabile del Settore Tecnico, a norma dei poteri attribuitigli dallo statuto Comunale, di cui al D. Lgs. 267/2000, ordinerà all'autore della violazione (tramite apposita ordinanza) l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dello stato originario dei luoghi a proprie spese entro il termine di 30 giorni, oltre al pagamento delle sanzioni previste.

La sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati al trasgressore è esercitata dal personale tecnico dell'U.T.C. (Settore OO.PP. e Settore Ambiente).

In caso di inadempimento degli obblighi da parte del trasgressore, il Comune procede all'esecuzione diretta, comunicando al soggetto destinatario del procedimento, tramite lettera raccomandata A.R. (o PEC), la data di inizio dei lavori e, successivamente all'ultimazione degli stessi, l'entità della spesa sostenuta, che sarà quantificata dall'U.T.C. sulla base dei prezzi di mercato delle lavorazioni in oggetto.

Tale spesa sarà a totale carico del trasgressore e dovrà essere versata al Comune entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.

TITOLO V – Attuazione del Regolamento

Art. 13 – Pubblicazione

La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente Regolamento, su base di nuove norme intervenendo e relative alle finalità del regolamento.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento ne è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all'Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo pubblicazione nel sito web del Comune, sia a mezzo di affissioni nei pubblici esercizi e luoghi pubblici.

Il presente Regolamento, dopo l'entrata in vigore, viene trasmesso in copia conforme a:

- Regione Sardegna – Dipartimento Protezione Civile;
- Prefettura di Nuoro;
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- Provincia di Nuoro – Protezione Civile e Difesa del Suolo;
- Polizia Provinciale;
- Servizio Territoriale dell'ARPAS – Dipartimento Provinciale di Nuoro;
- Stazione dei Carabinieri;
- Comune di Mamoiada – Comando di Polizia Locale; • – Settore Opere Pubbliche; • – Settore Urbanistica; • – Settore Ambiente; • – Segretario Comunale; • – Settore Risorse Finanziarie; • – Ufficio di Protezione Civile;
- Associazione Agricoltori della Provincia di Nuoro;
- Associazione Coltivatori Diretti di Nuoro;
- Enti gestori di sottoservizi (Acqua, Fognature, Gas, Telefonia, Energia Elettrica);
- Ordine degli Ingegneri della – Prov. Nuoro;
- Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori – Prov. Nuoro;
- Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali – Prov. Nuoro;
- Ordine dei Geologi – Prov. Nuoro;
- Collegio dei Geometri – Prov. Nuoro;
- Collegio dei Periti Agrari – Prov. Nuoro.

Art. 14 – Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione.

Gli interventi strutturali obbligatori, di cui all'art. 4 – comma 4° ed all'art. 6, dovranno essere attuati, se necessari, entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Norme di riferimento

- R.D. 08/05/1904 n°368, art. 140;
- R.D. 25/07/1904 n°523;
- R.D. n°1740 del 08/12/1933;
- Legge 18 Maggio 1989, n. 183;
- Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008;
- Nuovo Codice della Strada, di cui al D.P.R. 30/04/1992 n° 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;
- Regolamento CEE n°2078/92 del 30/06/1992;
- Codice Civile (artt. 892 e seguenti);
- Codice Penale (art. 632);
- D.Lgs. 18/08/2000 n°267 (art. 50 – comma 5°);